



COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA DI TRENTO

P.zza Marconi, n° 1 – C.A.P. 38018
Tel. 0461/586936 – Fax 0461/586968
P.I. 00149120222

Prot. n. 2211

Molveno, 11 giugno 2007

ORDINANZA 18/2007

IL SINDACO

0

VISTA la necessità di regolarizzare l'utilizzo della strada di collegamento fra il parcheggio Val Biolo e la zona Pradel nel Comune di Molveno;

PRESO atto che la zona Pradel è raggiungibile mediante l'utilizzo dell'impianto a fune denominato "MOLVENO - PRADEL", che effettua a decorrere dal 26.05.2007 e fino al 30.09.2007, un servizio di trasporto pubblico giornaliero dalle ore 8.00 alle ore 18.15;

ATTESO che il percorso della strada interessa un delicato contesto ambientale e ricade, a monte del parcheggio "Valbiolo", nel territorio del Parco Naturale Adamello-Brenta, la cui salvaguardia è da considerarsi di primario interesse pubblico;

RITENUTO altresì, di dover assicurare sicurezza al traffico pedonale, caratterizzato, nel periodo estivo dalla presenza giornaliera di centinaia di escursionisti, messa in pericolo e disturbata dall'indiscriminato uso di automezzi e motocicli;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.,

ORDINA

1. **la chiusura al traffico veicolare**, per il periodo **dal 16 giugno 2007 al 30 settembre 2007** del tratto di strada comunale Pradel, **nel tratto tra loc. Valbiolo e loc. Pradel**, compreso nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta, **dalle ore 0.00 alle ore 24.00**, ad esclusione degli autoveicoli dotati di specifico contrassegno rilasciato dal Comune di Molveno, dei mezzi appartenenti al Comune di Andalo, a quelli di pubblica sicurezza, in servizio di protezione civile e soccorso e quelli dotati di permesso rilasciato ai titolari di uso civico o permesso forestale.
2. l'istituzione di un divieto di sosta su ambi i lati, lungo il tratto di detta strada comunale su indicato e in genere nei boschi e pascoli a lato della stessa.

Il contrassegno fornito ai possessori dei veicoli autorizzati, dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo; la mancata esposizione equivale a mancanza di autorizzazione.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere posta in opera a cura del cantiere comunale.

Contro gli inadempienti si procederà secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada (D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

Eventuali precedenti ordinanze in contrasto con la presente sono da intendersi revocate.

I Carabinieri, le Guardie Forestali, il Custode Forestale, le Guardie Parco e la Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione.

IL SINDACO

Nicolussi geom.Paolo